



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Circolare n° 4 del 5/4/2019

| OGGETTO | SOGGETTI INTERESSATI |
|---|--------------------------|
| 1. <u>Nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza</u> | Tutti |
| 2. <u>Credito d'imposta registratori di cassa</u> | Commercianti al minuto |
| 3. <u>Comunicazione ENEA risparmio energetico</u> | Tutti |
| 4. <u>Credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo: ulteriori chiarimenti</u> | Soggetti con partita IVA |

1. NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. n. 14/2019 che, in attuazione della Legge Delega n. 155 del 19 ottobre 2017, contiene il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La nuova norma introduce una Riforma organica delle procedure concorsuali, che comporta rilevanti novità per tutte le imprese, imprenditori ed organi di controllo.

Di seguito riportiamo, in modo sintetico, le principali novità introdotte dal Decreto, concentrando il nostro esame sugli elementi operativi per le aziende:

| Titolo | Descrizione |
|---------------------------------------|--|
| DEFINIZIONI | CRISI: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; INSOLVENZA: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; PROFESSIONISTA INDIPENDENTE: Professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfa specifici requisiti (iscrizione ad uno specifico Albo, indipendenza); OCRI: Organismi di composizione della crisi d'impresa che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire tale fase e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi. |
| NUOVI OBBLIGHI DELL'IMPRESA | L'imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, deve: <ul style="list-style-type: none">• istituire un assetto organizzativo/amministrativo/contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;• attivarsi "senza indugio" per adottare/attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale. Tale disposizione è entrata in vigore il 16 Marzo 2019 . |
| NUOVI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE | Al fine di rilevare tempestivamente gli indizi di crisi e sollecitare l'adozione di misure idonee alla composizione, sono introdotti, in capo agli organi di controllo, all'imprenditore e a specifici creditori Pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS e Agenzia della Riscossione) nuovi obblighi di segnalazione di fondati indizi di crisi, rilevati in ragione di specifici indicatori o a rilevanti omissioni nei versamenti di imposte e contributi. La segnalazione deve essere effettuata con un mezzo idoneo ad assicurare la prova di avvenuta ricezione. |
| INDICATORI DELLA CRISI | Gli indicatori della crisi di cui al punto precedente sono rappresentati da indici, elaborati con cadenza almeno triennale dal CNDCEC, che, ad esempio, misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Se |

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

| | |
|---|---|
| | <p>l'impresa non ritiene tali indici adeguati, ne specifica le ragioni in Nota Integrativa, e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Sarà compito di un professionista indipendente attestarne l'adeguatezza in rapporto alla specificità dell'impresa.</p> |
| RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI | <p>Per responsabilizzare maggiormente gli amministratori di S.r.l. in merito agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, il Decreto, modificando l'Art. 2476 e 2486 del C.C., ha previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, nel caso in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei relativi crediti, i creditori delle srl possono proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;• la rinuncia all'azione da parte della società non impedisce ai creditori sociali di proporre l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;• sono stati individuati, per le società di capitali, nuovi criteri di quantificazione del danno risarcibile. <p>Tali disposizioni sono entrate in vigore il 16 Marzo 2019.</p> |
| NUOVI LIMITI PER LA NOMINA DI SINDACI E REVISORI PER LE SRL | <p>È stato modificato l'articolo 2477 del Codice Civile che, nella nuova formulazione, prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società a responsabilità limitata:</p> <ul style="list-style-type: none">• è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;• controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;• ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:<ol style="list-style-type: none">i. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;ii. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;iii. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. <p>Il termine entro il quale procedere alla nomina è fissato in nove mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero entro il 16/12/2019.</p> |
| SOSTITUZIONE DEL TERMINE "FALLIMENTO" | <p>Il termine fallimento è sostituito dal seguente: "procedura di liquidazione giudiziale".</p> |
| GARANZIE A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DA COSTRUIRE | <p>Sono state introdotte alcune variazioni nella disciplina che garantisce gli acquirenti di immobili in costruzione:</p> <ul style="list-style-type: none">• La fideiussione a garanzia degli acconti, già prevista dalle precedenti norme, potrà essere rilasciata solo da banche e assicurazioni, garantirà anche il rilascio della polizza postuma decennale e sarà redatta su un modello standard;• Il contratto preliminare di compravendita (o atto equipollente) avente ad oggetto un immobile da costruire dovrà essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata;• Nell'atto di trasferimento della proprietà dovranno essere indicati gli estremi della polizza assicurativa postuma decennale, anch'essa redatta su standard fissati da apposito decreto;• Il mancato rilascio, all'atto del trasferimento della proprietà, della polizza postuma decennale sarà causa di nullità del contratto di compravendita, che potrà essere fatta valere solo dall'acquirente;• Le modifiche apportate si applicheranno ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato (nel caso di scia) successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs (quindi dal 16 marzo 2019). |

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Si segnala che, con l'emanazione della Legge 8 marzo 2019, n.20, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 2019, è stata assegnata al Governo una nuova delega per la promulgazione di disposizioni integrative e correttive della riforma. Pertanto, le disposizioni sopra citate del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 potrebbero subire, nel prossimo futuro, modifiche e/o integrazioni.

In particolare, è probabile (ed auspicabile) che il Governo interverrà sui nuovi limiti di nomina dell'organo di controllo o revisore per le società a responsabilità limitata.

2. CREDITO D'IMPOSTA REGISTRATORI DI CASSA

Come noto, a **partire dal 01/01/2020 (01/07/2019 se il volume d'affari è superiore a 400.000 euro)** sarà obbligatoria per gli esercenti attività di commercio al minuto la memorizzazione elettronica e trasmissione in via telematica dei corrispettivi.

È prevista, in favore degli esercenti, la concessione di un **credito d'imposta pari al 50%** della spesa sostenuta fino a un **massimo di 250,00 euro in caso di acquisto** e di **50,00 euro in caso di adattamento**, per ogni misuratore fiscale pagato con **modalità tracciabili**. A tal riguardo sono state definite le modalità di attuazione del **credito d'imposta** per l'acquisto o l'**adattamento dei registratori di cassa** mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei **corrispettivi giornalieri**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile in compensazione** a decorrere **dalla prima liquidazione periodica Iva successiva** al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e sia stato pagato il relativo corrispettivo con modalità tracciabili; **non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta** da quadro RU pari a 50.000,00 euro **né al limite generale annuale di compensazione** nel modello F24 pari a 700.000,00 euro ed, inoltre, **deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi** dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa.

3. COMUNICAZIONE ENEA RISPARMIO ENERGETICO

Come comunicato con nostra [Circolare n. 8](#) del 11/12/2018, dal 2018 è stato introdotto l'**obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni relative ai lavori di ristrutturazione** che comportino un risparmio energetico, compreso l'acquisto di elettrodomestici per il quale si usufruisce del bonus mobili.

Tali informazioni sono da trasmettere entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o di collaudo dell'impianto.

4. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO: ULTERIORI CHIARIMENTI

Il MISE ha pubblicato con circolare n. 38584 alcuni chiarimenti in tema di adempimenti formali per poter fruire del credito di imposta ricerca e sviluppo. In particolare, con riferimento all'**onere di certificazione** della documentazione contabile, specifica che sono tenuti a tale obbligo **anche le società soggette a revisione legale dei conti** (obbligo introdotto in sede di conversione della Legge di Bilancio 2019, tali soggetti erano in precedenza esonerati), e che l'adempimento a **tale obbligo è condizione formale** per il riconoscimento del credito d'imposta.

La certificazione riguarda l'effettivo sostenimento delle spese sostenute e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, mentre non è richiesta alcuna valutazione di carattere tecnico, da parte del soggetto certificatore, in merito all'ammissibilità al credito delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Studio Triberti Colombo & Associati

Studio Triberti Colombo & Associati